



Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

Alla Regione Molise

Alla Provincia di Campobasso

Alla Provincia di Isernia

A tutti i Comuni

All'Università degli Studi del Molise

Alla Azienda Sanitaria Regionale del Molise

Agli ordini professionali (Architetti e ingegneri)

Al collegio dei geometri

Al Provveditorato interregionale per la Campania, Molise,
Puglia e Basilicata

All'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Abruzzo e
Molise

All'Arcidiocesi di Campobasso-Bojano

Alla Diocesi di Isernia-Venafro

Alla Diocesi di Termoli-Larino

Alla Diocesi di Trivento

e p. c.

Al Segretariato Regionale Molise

Alla Direzione Regionale Musei

A tutti i funzionari della Soprintendenza
Sede

OGGETTO: Interventi su beni culturali da parte di enti pubblici da autorizzare ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.
Presentazioni delle istanze. Indicazioni e chiarimenti.

Al fine di uniformare le modalità di presentazione della documentazione finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di questa Soprintendenza per l'esecuzione di interventi sui **beni culturali da parte di enti pubblici**, si ritiene utile fornire indicazioni e chiarimenti in merito.





Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

Tenuto conto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, questa circolare sostituisce la precedente di questo Ufficio prot. 6773 del 25.06.2021 con pari oggetto.

1. AMBITO DI RIFERIMENTO

Questa nota circolare si riferisce agli interventi su tutti i beni immobili e mobili *appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti* che siano individuati come “stazione appaltante” nell'art. 1, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023:

- *che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 42/2004);*
- *che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, e per i quali non sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 42/2004;*

2. SINTESI DELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO

Gli interventi sui beni culturali da parte di enti pubblici sono disciplinati nella parte II del D. Lgs. 42/2004 (**Codice dei beni culturali e del paesaggio**). Specificamente, l'art. 21, commi 4 e 5, prevede che:

...l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.

L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

Tali interventi, inoltre, sono disciplinati dal D. Lgs. 36/2023 (**Codice dei contratti pubblici**) e nello specifico dal **Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali** dagli artt. 132 a 134, nonché dall'[Allegato II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali](#).

3. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL PROGETTO DI INTERVENTO SUI BENI CULTURALI

Sulla scorta dell'attuale quadro normativo, la documentazione progettuale a corredo dell'istanza con la quale si chiede alla Soprintendenza l'autorizzazione ad eseguire un intervento su un bene culturale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 deve essere redatta, di norma, in conformità a quanto indicato dall'[Allegato II.18](#) citato.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione - e preliminarmente alla definizione del progetto - **il proponente è tenuto alla trasmissione alla Soprintendenza della scheda tecnica di cui all'art. 14 dell'Allegato II.18**. Tale scheda tecnica *descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare*. La Soprintendenza ne approva i contenuti entro 45 giorni dalla trasmissione.

Il proponente, sulla base delle caratteristiche del procedimento e dell'appalto e tenuto conto dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, individua il livello di progettazione da sottoporre ad autorizzazione.

Una specifica disciplina è prevista nel citato testo normativo per i lavori di manutenzione ([Allegato II.18](#), art. 23) e per gli scavi archeologici ([Allegato II.18](#), art. 16).

Il **progetto di fattibilità tecnico-economica** ([Allegato II.18](#), art. 13) deve essere composto, di norma, da:

1. relazione generale;
2. relazione tecnica;
3. indagini e ricerche preliminari relative a:
 - a. analisi storico-critica;
 - b. materiali costitutivi e tecniche di esecuzione;





Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

- c. rilievo e documentazione fotografica dei manufatti;
- d. diagnostica;
- e. individuazione del comportamento strutturale e analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f. individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti;
4. planimetria generale ed elaborati grafici;
5. prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
6. scheda tecnica di cui all'articolo 14 dell'*Allegato II.18*;
7. calcolo sommario della spesa;
8. quadro economico di progetto;
9. cronoprogramma dell'intervento;
10. documento di fattibilità delle alternative progettuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
11. studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica;
12. scheda sinottica dell'intervento sulla valutazione e riduzione del rischio sismico; e da ogni altro elaborato o documento ritenuto utile alla comprensione del progetto.

Il **progetto esecutivo** (*Allegato II.18*, art. 15) deve essere composto, di norma, da:

1. relazione generale;
2. relazioni specialistiche;
3. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
4. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
5. piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. piano di sicurezza e di coordinamento;
7. computo metrico-estimativo e quadro economico;
8. cronoprogramma;
9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
10. capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
11. scheda sinottica dell'intervento sulla valutazione e riduzione del rischio sismico; e da ogni altro elaborato o documento ritenuto utile alla comprensione del progetto

In relazione alle caratteristiche del manufatto e alle specificità dell'intervento, la documentazione progettuale di cui ai punti precedenti comprenderà elaborati che dovranno dare conto in maniera chiara ed esaustiva dei seguenti aspetti:

- ricostruzione della storia del manufatto, ivi compresa la storia dei dissesti statici;
- esiti di indagini sul manufatto¹;
- caratterizzazione delle tecniche e dei materiali costitutivi, indicando lo stato di degrado di questi ultimi, preferibilmente ricorrendo a lessici standardizzati, nonché i relativi interventi conservativi;
- nei casi di dissesti statici, comprensione dei meccanismi di danno con i relativi interventi, dando conto di quelli finalizzati alla eliminazione delle cause (laddove possibile) e di quelli finalizzati alla eliminazione degli effetti;

¹ Si ritiene utile rammentare che le indagini che prevedono campionamenti di materiale e interventi distruttivi o parzialmente distruttivi che comportano perdita di materia (carotaggi, prelievi, prove con martinetti ecc.) vanno preliminarmente autorizzate ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 da questa Soprintendenza.



Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

- individuazione delle soluzioni progettuali adottate per il superamento delle barriere architettoniche con riferimento alle *Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale* approvate con DM 28.03.2008;
- individuazione delle soluzioni progettuali adottate per gli adeguamenti impiantistici (DM 37/2008) e l'efficientamento energetico (MIBACT 2015, *Linee di indirizzo per il miglioramento dell'efficienza energetica nel patrimonio culturale. Architettura, centri e nuclei storici ed urbani*).

Si raccomanda una particolare attenzione agli interventi su beni culturali che presentano superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, come indicati all'art. 1 dell'*Allegato II.18*. Per essi trova applicazione quanto previsto dall'art. 9bis del D. Lgs. 42/2004 nonché art. 19 dell'*Allegato II.18*.

Si precisa che ai fini rilascio dell'attestazione di buon esito dei lavori svolti (visto di buon esito sul Certificato di Esecuzione dei Lavori) di cui all'*Allegato II.18*, art. 9, è necessario che la documentazione progettuale sottoposta ad autorizzazione comprenda anche:

1. il computo metrico-estimativo con quadro di sintesi delle categorie omogenee di appalto;
2. l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
3. il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto;
4. elaborati di dettaglio relativi agli interventi sui beni culturali.

Tale documentazione, al termine dei lavori, consentirà a questa Soprintendenza di effettuare i necessari riscontri tra quanto autorizzato e quanto eseguito in termini di lavorazioni e relative categorie, ai fini della regolarità delle prestazioni eseguite secondo quanto indicato al comma 5 del citato articolo.

Pertanto, in funzione delle caratteristiche del bene culturale e delle esigenze della sua tutela, nonché della tipologia di attività previste, nel caso di autorizzazione richiesta sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica, questa Soprintendenza si riserva di formulare un parere di massima sull'intervento proposto, rimandando alla presentazione del progetto esecutivo il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

4. SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO

Relativamente ai beni architettonici, il progettista sottoscrittore deve essere regolarmente iscritto ad un albo professionale e abilitato al tipo di intervento proposto, compatibilmente con la normativa che regola l'esercizio e le competenze professionali di cui all'[art. 52, comma 2, del R.D. n. 2537/1925](#).

Relativamente alle altre tipologie di beni culturali, nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale (*Allegato II.18*, art. 19, comma 1), il progetto potrà essere sottoscritto anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, da altri professionisti di cui all'art. 9bis del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in entrambi i casi in possesso di specifica competenza coerente con l'intervento da attuare.

L'attività di progettazione può essere anche espletata da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, solo se in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare (*Allegato II.18*, art. 19, comma 4).

5. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il proponente presenta a mezzo PEC alla Soprintendenza una apposita istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 21, c. 4 del D. Lgs. 42/2004. All'istanza sono allegati gli elaborati di progetto.

Nell'istanza di autorizzazione il proponente deve dare esplicitamente conto delle motivazioni di eventuali assenze dei documenti come indicati al paragrafo 3.

L'autorizzazione resa dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, commi 4 è relativa esclusivamente agli aspetti di tutela dei beni culturali di cui alla parte II del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Resta onere





Ministero della cultura

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per il Molise

dei proponenti acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quella in materia paesaggistica, sismica e antincendio.

Resta inteso che questa Soprintendenza si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa, qualora necessaria alla comprensione delle soluzioni progettuali proposte, nell'ottica di garantire la tutela del bene culturale.

6. TEMPI DEL PROCEDIMENTO

A fare data dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione con procedimento ordinario, i tempi per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza sono stabiliti in 120 giorni ([art. 22, comma 1 del D. Lgs. 42/2004](#)).

La presente nota circolare viene trasmessa anche alle Diocesi molisane nei casi in cui siano individuate come stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 36/2023, nonché, più in generale, quale utile riferimento per la predisposizione della documentazione progettuale finalizza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

Si confida nella adesione alle indicazioni sopra riportate e nella loro massima diffusione.

Il Responsabile Area funzionale IV
Patrimonio architettonico
Arch. Gianluca Vitagliano

La Soprintendente
Dott.ssa Dora CATALANO

